

(N. 2179)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1983

Abrogazione delle norme vigenti relative all'obbligo del soggiorno obbligato in un determinato comune, come misura di prevenzione dei reati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato espresso ai sensi dell'articolo 35 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale prevede che, nelle materie non appartenenti alla competenza della regione ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può formulare progetti.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, contenente norme di attuazione dello statuto speciale sugli organi della regione e funzioni regionali, dispone che il progetto di legge previsto dall'articolo 35 dello statuto costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

Il disegno di legge tiene conto delle ripetute prese di posizione intervenute nella corrente legislatura in seno al Consiglio regionale, tendenti all'abrogazione delle norme statali vigenti sull'istituto del soggiorno obbligato in un determinato comune, come misura di prevenzione dei reati.

Il soggiorno obbligato è disciplinato attualmente dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalle successive leggi antimafia 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e prevede l'assegnazione al soggiorno obbligato in un determinato comune, disposto dall'autorità giudiziaria (presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia di residenza del cittadino ritenuto pericoloso) su proposta del questore.

Il soggiorno obbligato può essere disposto anche come conseguenza della concessione della libertà provvisoria, come misura di sicurezza preventiva e in attuazione delle vigenti leggi antimafia.

Al problema sono attualmente interessati undici comuni della provincia di Trento e un comune della provincia di Bolzano, nei riguardi dei quali sono state adottate, da parte delle autorità giudiziarie, misure che comportano il soggiorno obbligato di cittadini ritenuti pericolosi per la pubblica sicurezza.

Sono molti i negativi riflessi che la presenza di cittadini ritenuti socialmente pericolosi determina nel tessuto sociale di piccoli comuni di montagna: di tali riflessi si sono fatti portavoce i sindaci delle comunità interessate e, talvolta, le stesse comunità.

Il Consiglio regionale ha già affrontato la problematica oggetto del disegno di legge, in sede di esame del voto presentato dai consiglieri del PPTT-UE, con il quale si auspicava l'abrogazione delle norme sull'istituto del soggiorno obbligato.

Tale voto è stato approvato dal Consiglio nella seduta dell'11 marzo 1982 e inoltrato al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 aprile 1982.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, con il quale si prevede l'abrogazione degli articoli delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e della recente legge antimafia, i quali prevedono e disciplinano l'istituto del soggiorno obbligato in un determinato comune qua-

le misura di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza e per la pubblica moralità.

L'approvazione del disegno di legge dovrebbe consentire un nuovo esame circa la sopravvivenza delle norme legislative richiamate, le quali determinano conseguenze pesanti e inaccettabili per i comuni destinatari dei cittadini oggetto della misura di prevenzione, in particolare nelle aree ad alta vocazione turistica quale è il territorio della regione Trentino-Alto Adige.

In ordine alle norme delle quali si propone l'abrogazione sussistono, oltre a perplessità di ordine politico generale, anche perplessità di ordine costituzionale alla luce dei principi affermati dagli articoli 3 e 13 della Costituzione della Repubblica.

È evidente peraltro che qualora il Parlamento, accettando le proposte contenute nel presente disegno di legge, sopprimesse l'istituto del soggiorno obbligato, il Governo dovrebbe prevedere e proporre altri istituti alternativi di misure di sicurezza più consoni all'attuale situazione sociale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sono abrogati gli articoli 3, ultimo comma, 5, commi quinto e sesto, 6 e 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'articolo **3 della legge 31 maggio 1965, n. 575**, e gli articoli 10, 11 e 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Sono abrogate inoltre tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'istituto del soggiorno obbligato in un determinato comune quale misura di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza e per la pubblica moralità.